

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

#### Precariato accademico e diritto alla stabilizzazione: una sentenza tra conferme e spiragli di cambiamento<sup>1</sup>

##### 1. Fatto

La sentenza del TAR Emilia-Romagna<sup>2</sup> riguarda il ricorso presentato da un ricercatore a tempo determinato di tipo A contro l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, in merito al diritto alla stabilizzazione come ricercatore a tempo indeterminato e allo stesso tempo alla partecipazione alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore associato. Il ricercatore, vantando di aver lavorato come ricercatore a tempo determinato per cinque anni presso l'Ateneo bolognese e, in precedenza, per otto anni con assegni di ricerca e incarichi professionali, richiede la stabilizzazione come ricercatore a tempo indeterminato e l'ammissione alla valutazione per la chiamata a professore associato. Il ricorrente invoca l'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, che prevede la stabilizzazione per i lavoratori precari della Pubblica Amministrazione, sottolineando che la precarietà del sistema in generale si fonda sulla disparità di trattamento (*mentre altri settori della Pubblica Amministrazione prevedono percorsi di stabilizzazione, i ricercatori universitari ne sono esclusi, pur contribuendo in modo significativo alla ricerca e alla didattica*) e sulla precarietà prolungata (*il sistema italiano prevede contratti a tempo determinato fino a un massimo di 12 anni, un periodo molto lungo rispetto ad altri ambiti lavorativi, senza alcuna garanzia di stabilizzazione*).

La sentenza del TAR Emilia-Romagna si trova quindi a dover affrontare una questione centrale per il mondo accademico italiano: la precarietà dei ricercatori universitari e il loro diritto alla stabilizzazione o all'accesso a progressioni di carriera. I giudici accolgono parzialmente il ricorso: la richiesta di stabilizzazione è respinta ma viene riconosciuto al ricorrente il diritto a partecipare alla valutazione per la figura di professore associato.

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

<sup>2</sup> Sentenza n. 870/2024

## **2. Il nodo della stabilizzazione.**

Il rigetto della richiesta di stabilizzazione conferma l'impostazione già assunta anche a livello europeo dalla Corte di Giustizia UE<sup>3</sup>, la quale non ravvisa alcuna lesione di diritti nell'applicazione della normativa italiana che, nell'escludere l'applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 ai ricercatori<sup>4</sup>, opera già in deroga, con riferimento ai ricercatori, alla regola generale applicata a tutti i dipendenti pubblici e privati, secondo la quale il limite massimo di durata di un contratto a tempo determinato non può superare i 24 mesi comprensivi di rinnovi e proroghe. Inoltre, tali rapporti sono subordinati alla espressa motivazione di esigenze temporanee e dal carattere eccezionale. Diversamente i ricercatori con contratto a tempo determinato possono stipulare contratti di durata quinquennale (compresa la proroga) senza necessità alcuna di giustificarne l'esigenza e le necessità oltre al fatto che alla fine del periodo di cinque anni, non vi è limite nella stipula anche di altri contratti di medesima tipologia.

Analogamente, il TAR conferma inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 8010/2023 nella quale si conferma che non vi è un obbligo da parte dell'amministrazione alla stabilizzazione, bensì una facoltà discrezionale: la stabilizzazione non si configura come un diritto soggettivo.

Di rilievo resta senza dubbio l'accoglimento della richiesta di ammissione alle procedure di valutazione per la chiamata a professore associato. Questo riconoscimento, fondato sulla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2022, rappresenta un passo avanti per i ricercatori di tipo A (contratti triennali rinnovabili per due anni), che fino ad ora erano stati sempre esclusi da tali procedure. L'applicazione di questa sentenza può avere un grande impatto sul sistema universitario perché apre la strada a nuove rivendicazioni da parte di altri ricercatori nella stessa condizione e, riconoscendo il diritto a partecipare alle valutazioni, potrebbe spingere il legislatore a rivedere il sistema di reclutamento accademico, invero già oggetto di un ampio progetto di revisione col disegno di legge "Bernini" (ddl n. 1240) recante «Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca»<sup>5</sup>.

## **3. Conclusioni**

La sentenza cerca un equilibrio tra il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti dei ricercatori. Tuttavia, lascia irrisolte alcune problematiche legate alla precarietà accademica, che

---

<sup>3</sup> Cfr. C 2022 985 17 del 15 dicembre 2022 che ha confermato che la normativa italiana sul reclutamento dei ricercatori universitari non contrasta con le clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro della Direttiva 1999/70/CE.

<sup>4</sup> La norma, rubricata "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" non si applica ai ricercatori bensì esclusivamente al personale contrattualizzato.

<sup>5</sup> Va segnalato che il 20 febbraio 2025, la Ministra, di fronte alla Conferenza dei Rettori, ha annunciato la sospensione del ddl 1240 (in corso d'esame in settima Commissione del Senato), alla luce delle proteste di sindacati e associazioni di dottorandi che si sono rivolti alla Commissione europea per bloccarne l'iter parlamentare.

rimane strutturale e dipendente dalla discrezionalità degli Atenei; non mette in discussione l'attuale sistema di reclutamento, che continua a escludere i ricercatori da una piena equiparazione con altri lavoratori pubblici; conferma ancora una volta la necessità di un intervento legislativo per la creazione di un chiaro percorso di stabilizzazione nel mondo accademico italiano.